

**Poteri di valutazione in ordine alla spettanza e alle modalità di fruizione del congedo parentale di cui all'art. 32 D.L.vo n. 151/2001.**

*(Risposta a quesito del 25 giugno 2008)*

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

- vista la nota in data 1° aprile 2008 con cui il dott. ..., giudice del Tribunale di ..., pone al Consiglio il seguente quesito: " se sia attribuito al Presidente del Tribunale - e, in caso positivo, in quali limiti - un potere di valutazione in ordine alla spettanza e alle modalità di esercizio del diritto di cui all'art. 32 D. Lgs. n. 151/2001, ovvero se ogni decisione in merito sia demandata in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura";

- considerato che la disciplina a tutela della maternità e paternità trova la sua fonte normativa nel D. Lgs. n. 151/2001, testo unico emanato dal governo in base alla legge delega n. 53/2000 al fine di riordinare, integrare e coordinare le disposizioni in materia di tutela della maternità e tra l'altro estendere anche al lavoratore padre ed ai genitori adottivi la tutela già prevista in favore della lavoratrice madre e che l'art. 32, relativo al congedo parentale (aspettativa facoltativa), prevede che per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore abbia diritto di astenersi dal lavoro (v. pareri Ufficio Studi n. 431/2007 e n. 371/2002).

- rilevato che alla luce della predetta normativa il magistrato padre, destinatario al pari di tutti i lavoratori subordinati della tutela di cui al testo unico 151/2001, in caso di nascita del figlio ha diritto ad usufruire del congedo parentale in occasione del parto e nei giorni successivi secondo le modalità e nei termini stabili dall'art. 32 D. Lgs. n. 151/2001;

- ravvisato che circa le modalità di fruizione del congedo parentale, occorre precisare che va disposto con delibera del Consiglio superiore della magistratura su proposta della Quarta Commissione e pertanto al Consiglio superiore della magistratura deve essere inviata la richiesta di usufruire del congedo parentale di cui all'art. 32 citato, al quale organo spetta di valutare le modalità di fruizione del congedo parentale in modo frazionato, compreso il godimento del diritto in caso di mancato rispetto del preavviso di 15 giorni previsto dalla legge;

Tutto ciò osservato,

delibera

di rispondere al quesito posto dal dott. ...come in parte motiva.